

## DELIBERA N.54/25/CSP

### PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.

(PROC. N. 2268/DDA/AM - DDA/14451 - <http://radiotopclass.it>)

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 maggio 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto*

*conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/14505, acquisita in data 24 marzo 2025 (prot. n. DDA/0000413), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la riproduzione di una significativa quantità di opere di carattere sonoro sul sito internet **radiotopclass.it**, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

**URL: [radiotopclass.it](http://radiotopclass.it)**

<b>TITOLARE</b>	<b>TITOLO</b>	<b>ANNO</b>
BRANN CHRIS	KING OF MY CASTLE	1998
LANG CARTER	KILL BILL	2023
SOMALVICO STEFANO	KEEPING ME UNDER	2023
WITHERS BILL	JUST THE TWO OF US	1981
JOHN LEEE	JUST AN ILLUSIOIN	1982
PARSONS ALAN	LIMELIGHT	1986
REA CHRISTOPHER	JOSEPHINE	1986
MARLEY BOB	JAMMING	1977
SANDBERG MARTIN KARL	IT'S MY LIFE	2000
RBROME HARRISON J.	INTOXICATED	2018
TESFAYE ABEL	IN YOUR EYES	2020
BINNS HENRY	IN THE WAITING LINE	2001
MILES JOHN	IN THE MUSIC	1977
SMITH ROBERT	IN BETWEEN DAYS	1985
GIBB BARRY ALAN	IF I CAN'T HAVE YOU	1977

LLOYD MICHAEL	I WON'T HURT YOU	1976
GRAY MACY	I TRY	1998
PONCIA VINI	I WAS MADE FOR LOVIN YOU	1979
ROWELL GRAHAM	I THINK I LIKE YOU	2020
SCORE MICHAEL	I RAN	1982
CAILLAT COLBIE M.	I NEVER TOLD YOU	2009
NASH JOHNNY	I CAN SEE CLEARLY NOW	1973
GOULDMAN GRAHAM	I'M NOT IN LOVE	2007
VANNELLI GINO	HURTS TO BE IN LOVE	1986
GRAHAM RORY CHARLES	HUMAN	2016

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: “*Si evidenzia il carattere massivo delle violazioni al diritto d'Autore tramite tale sito (<https://www.siae.it/it/repertorio-siae/>)*”.

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultavano accessibili, alle pagine internet sopra indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

3. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito, raggiungibile all'indirizzo email [info@radiotopclass.it](mailto:info@radiotopclass.it), risulta registrato dalla società 1Api Gmbh, con sede in Kaiserstraße 172-174, 66386 St. Ingbert, Germania, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [abuse@1api.net](mailto:abuse@1api.net), per conto del sig. (omissis), indirizzo (omissis) 80126 Napoli, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica (omissis);
- i servizi di *hosting* risultano afferenti alla società Akamai Linode Technologies Inc., con sede al 145 Broadway 02142 Cambridge, MA, USA, indirizzo email [abuse@akamai.com](mailto:abuse@akamai.com) – [abuse@linode.com](mailto:abuse@linode.com). Alla medesima società appaiono riconducibili anche i *server* localizzati a Milano, Italia.

4. con comunicazione del 2-04-2025 (prot. DDA/0000482), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **2268/DDA/AM** relativo all'istanza DDA/14451, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41.

5. considerata la localizzazione sul territorio nazionale dei *server* ospitanti il sito *radiotopclass.it*, la comunicazione dell'avvio del procedimento è stata inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo e alla società che risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i server impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi

spontaneamente alla richiesta del soggetto istante. Successivamente, la comunicazione di avvio è stata altresì inviata all'indirizzo personale del presunto titolare del sito [radiotopclass.it](http://radiotopclass.it);

6. nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti dal 2 aprile 2025, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;

8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

9. l'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <http://radiotopclass.it> mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <http://radiotopclass.it> mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito <http://radiotopclass.it> nei tempi con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo

in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d*), del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-*bis*, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suseposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato .txt comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 maggio 2025

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSIONE RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella